



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Circolare sui contributi AVS, AI e IPG delle persone esercitanti un'attività lucrativa che hanno raggiunto l'età di riferimento (CER)

Valida dal 1° gennaio 1994

Stato: 1° gennaio 2026

318.102.07 i CER

11.25

Premessa al supplemento 18, valido dal 1° gennaio 2026

Il presente supplemento precisa in particolare le regole applicabili ai salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi quando essi raggiungono l'età di riferimento (N. 2003.1 e 2003.2).

Viene inoltre chiarita la presa in considerazione della franchigia in caso di utile di liquidazione (N. 3006).

Il supplemento contiene anche alcuni esempi e precisazioni.

Le modifiche sono contrassegnate dall'annotazione 1/26.

Indice

Abbreviazioni.....	4
1. Principi generali	6
2. Franchigia applicata ai salariati	8
2.1 In generale	8
2.2 Rinuncia alla franchigia	9
2.3 Applicazione della franchigia	11
3. Franchigia applicata ai lavoratori indipendenti	12
3.1 Rilevamento delle persone aventi l'obbligo di pagare i contributi e accertamento del reddito.....	12
3.2 Rinuncia alla franchigia	13
3.3 Calcolo dei contributi e applicazione della franchigia.....	14
3.3.1 Regole generali	14
3.3.2 Caso particolare: anno in cui il lavoratore indipendente raggiunge l'età di riferimento	15
4. Diritto transitorio.....	20

Abbreviazioni

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
art.	articolo/i
CAD	Circolare sui contributi all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
CIF	Circolare sull'imposta alla fonte
cpv.	capoverso/i
DIN	Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e nelle IPG
DRC	Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS/AI e nelle IPG
LADI	Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione; RS 837.0)
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
lett.	lettera
LLN.	Legge federale del 17 giugno 2005 concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero; RS 822.41)
N.	Numero marginale
OAVS	Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)

RCC	Rivista mensile per le casse di compensazione AVS, pubblicata dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (fino al 1992)
seg.	seguente
segg.	seguenti

1. Principi generali

- 1001 1/24 Le persone che hanno raggiunto l'età di riferimento ([art. 21 cpv. 1 LAVS](#); cfr. anche le disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021, lett. a) hanno l'obbligo di pagare i contributi all'AVS/AI/IPG fino a quando esercitano un'attività lucrativa ([art. 3 cpv. 1 LAVS](#)). Per ciò che concerne l'AD, le persone esercitanti un'attività dipendente non sono più tenute a pagare i contributi a partire dal mese successivo a quello in cui hanno raggiunto l'età di riferimento ([art. 2 cpv. 2 lett. c LADI](#); cfr. la CAD).
- 1002 1/24 I contributi sono però riscossi soltanto sulla parte del reddito da attività lucrativa superiore a 16 800 franchi per anno civile («franchigia», [art. 6^{quater} cpv. 1 e 4 OAVS](#)). È possibile rinunciare all'applicazione della franchigia.
- 1002.1 1/24 'Se è applicata la franchigia, non può essere accordata anche l'esenzione dei redditi di poco conto provenienti da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio ([art. 19 OAVS](#)) o da attività salariate ([art. 34d OAVS](#); cfr. anche le DRC).
- 1003 1/25 La franchigia può essere conteggiata solo a partire dal mese che segue quello in cui la persona raggiunge l'età di riferimento e può essere dedotta soltanto sulla parte del reddito conseguita dopo l'età di riferimento. L'importo di 16 800 franchi è ridotto in misura proporzionale.
- 1003.1 1/24 Per gli *uomini*, *indipendentemente dall'anno di nascita*, l'età di riferimento è di 65 anni.
 Per le *donne nate nel 1960 o prima*, l'età di riferimento è di 64 anni.
 Per le *donne nate tra il 1961 e il 1963*, l'età di riferimento viene aumentata gradualmente da 64 a 65 anni.
 Per le *donne nate nel 1964 o successivamente*, l'età di riferimento è di 65 anni.

- 1003.2 Il mese a partire dal quale può essere applicata la franchigia è indicato nella tabella seguente:

Mese di nascita	Età di riferimento	Inizio del diritto alla rendita = inizio del diritto all'applicazione della franchigia
Uomini		
Tutti	65 anni	Mese che segue quello del 65° compleanno
Donne		
Fino a dicembre 1960	64 anni	Mese che segue quello del 64° compleanno
Gennaio–dicembre 1961	64 anni + 3 mesi	Maggio 2025–aprile 2026 (4° mese che segue quello del 64° compleanno)
Gennaio–dicembre 1962	64 anni + 6 mesi	Agosto 2026–luglio 2027 (7° mese che segue quello del 64° compleanno)
Gennaio–dicembre 1963	64 anni + 9 mesi	Novembre 2027–ottobre 2028 (10° mese che segue quello del 64° compleanno)
Da gennaio 1964	65 anni	Mese che segue quello del 65° compleanno

Una tabella più dettagliata (mese per mese) figura nell'alle-gato 1 della Circolare concernente il diritto transitorio rela-tivo alla stabilizzazione dell'AVS (C DT AVS 21).

- 1004 Se una persona che ha l'obbligo di pagare i contributi eser-cita contemporaneamente diverse attività non correlate fra di loro (p. es. un'attività dipendente e una indipendente op-pure diverse attività dipendenti esercitate per più datori di

lavoro), può scegliere di far applicare o meno la franchigia per ciascuna di queste attività¹.

1/24 2. Franchigia applicata ai salariati

2.1 In generale

- 2001 La franchigia può essere applicata soltanto una volta all'anno per ogni datore di lavoro. Lo stesso vale anche se il salariato conclude (simultaneamente o successivamente) diversi contratti di lavoro con lo stesso datore di lavoro.
- 2002 I salari netti devono essere convertiti in salari lordi solo dopo aver dedotto la franchigia.
- 2002.1 Se il datore di lavoro conteggia i salari secondo la procedura semplificata di cui agli [art. 2 e 3 LLN](#), si applicano le disposizioni delle DRC e l'imposta alla fonte va riscossa conformemente alla CIF.
- 2003 soppresso
- 2003.1 Visto che per il calcolo e la fissazione dei contributi dei *salariali il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi* si applicano per analogia le disposizioni vigenti per i lavoratori indipendenti ([art. 22–27 OAVS](#)) ([art. 16 cpv. 1 OAVS](#); cfr. N. 1044 segg. DRC), vanno applicati per analogia i N. 3001 segg. per quanto riguarda la franchigia ([art. 16 cpv. 2, primo periodo](#), e [6^{quater} cpv. 4–6 OAVS](#)).
- 2003.2 Tuttavia, se il datore di lavoro accetta di dedurre i contributi alla fonte ([art. 6 cpv. 2 LAVS](#); cfr. N. 1049 segg. DRC), ai salariati si applicano le regole concernenti la franchigia dei N. 2001 segg. ([art. 16 cpv. 2, secondo periodo](#), e [6^{quater} cpv. 1–3 OAVS](#)).

¹ 19 agosto 1983 RCC 1984 pag. 32 –

- 1/24 **2.2 Rinuncia alla franchigia**
(art. 6^{quater} cpv. 2 e 3 OAVS)
- 2004 Se un salariato intende rinunciare all'applicazione della franchigia, deve informarne il suo datore di lavoro al più tardi al versamento del primo salario dopo il raggiungimento dell'età di riferimento o del versamento del primo salario di ogni anno successivo.
- 2005 Se il salariato accetta il versamento del salario con deduzione della franchigia, non può più richiedere la deduzione dei contributi sull'intero salario per l'anno in questione.
- 2006 Se il salariato non chiede alcuna modifica al datore di lavoro fino al pagamento del primo salario dell'anno successivo, la scelta relativa alla riscossione dei contributi sul salario si applica automaticamente anche l'anno successivo.
- 2006.1 *Esempio: salariato che lavora l'intero anno e raggiunge l'età di riferimento nel corso dell'anno*
- Il signor X lavora da diversi anni per lo stesso datore di lavoro. Il 24 maggio 2024 raggiunge l'età di riferimento.
- Ha diritto alle franchigie seguenti:
- gennaio–maggio 2024: nessuna franchigia → i contributi vengono riscossi sull'intero salario;
 - giugno–dicembre 2024: $16\ 800/12 \times 7 = 9800$ franchi da dedurre dai salari conseguiti in questo periodo.
- Variante 1:* se il signor X accetta il versamento del salario di giugno 2024 con deduzione della franchigia, il suo datore di lavoro deve applicarla ai salari da giugno a dicembre 2024. Se il signor X accetta il versamento del salario di gennaio 2025 con deduzione della franchigia, il suo datore di lavoro deve continuare ad applicarla per tutto il 2025.
- Variante 2:* se al versamento del salario di giugno 2024 il signor X comunica al suo datore di lavoro che non vuole far applicare la franchigia sui suoi salari, il suo datore di lavoro deve dedurre i contributi sull'intero salario per tutto il 2024.

Il datore di lavoro deve continuare a dedurre i contributi dall'intero salario per tutto il 2025, salvo se il signor X richiede l'applicazione della franchigia.

- 2007
1/24 In caso di versamento di salari arretrati, occorre applicare l'opzione relativa alla riscossione dei contributi scelta nell'anno del loro versamento (= principio di realizzazione). Tuttavia, se il rapporto con il datore di lavoro è stato sciolto o non sussiste più l'obbligo assicurativo, va applicata l'opzione scelta nell'anno per il quale i salari sono dovuti (= principio di destinazione). Per quanto concerne l'obbligo di contribuzione su salari arretrati si rimanda alle DRC.
- 2008
1/24 *Esempio 1: persona che ha raggiunto l'età di riferimento da diversi anni, esercita un'attività lucrativa e percepisce un salario arretrato*
- Variante A:* a marzo 2025, il signor X riceve un bonus relativo all'attività esercitata nel 2024. Essendo ancora in servizio presso lo stesso datore di lavoro e avendo scelto nel 2025 di rinunciare all'applicazione della franchigia, questa scelta vale anche per il bonus versato a marzo 2025, a prescindere dalla scelta effettuata nel 2024.
- Variante B:* stessa situazione della variante A, ma il signor X non è più occupato presso lo stesso datore di lavoro al momento del versamento del bonus; inoltre, nel 2024, aveva optato per l'applicazione della franchigia. La scelta effettuata nel 2024 (anno in cui è stata svolta l'attività relativa al bonus) vale anche per il bonus versato a marzo 2025 e il saldo della franchigia non utilizzata nel 2024 va dedotto da questo importo.
- 2008.1
1/24 *Esempio 2: la signora Y esercita un'attività lucrativa da diversi anni e raggiunge l'età ordinaria di pensionamento nel 2023. Nel 2024 percepisce un salario arretrato del 2023. Per il 2024 ha scelto di rinunciare alla franchigia. Poiché il bonus versato nel 2024 risale al 2023, è soggetto all'obbligo di contribuzione secondo le disposizioni in vi-*

gore in quell'anno. Pertanto, la franchigia deve essere obbligatoriamente dedotta per i mesi da giugno a dicembre 2023.

- 1/24 **2.3 Applicazione della franchigia**
- 2009 Per l'applicazione della franchigia, tutte le retribuzioni facenti parte del salario determinante versate nel corso dell'anno civile in questione devono essere sommate.
- 2010
1/24 La franchigia intera può essere applicata solo se l'attività lucrativa è stata effettivamente esercitata durante tutto l'anno². Per determinare se un'attività lucrativa è stata effettivamente esercitata, ci si basa sull'esistenza del rapporto di lavoro e non sul versamento effettivo del salario.
- 2011
1/24 Se il rapporto di lavoro inizia o cessa durante un anno civile, il datore di lavoro deve calcolare la franchigia proporzionalmente alla durata di questo rapporto (pro rata temporis). I mesi iniziati vanno considerati come mesi interi (nessuna riduzione su base giornaliera).
- 2011.1
1/24 *Esempio: persona che non esercita un'attività lucrativa e inizia a lavorare diversi mesi dopo aver raggiunto l'età di riferimento*

La signora Y, nata il 18 febbraio 1962, non esercita alcuna attività lucrativa. Per aumentare i suoi redditi, ne inizia una il 1° novembre 2026. Pur avendo raggiunto l'età di riferimento il 18 agosto 2026 (generazione di transizione), ha diritto alla deduzione della franchigia soltanto per i mesi in cui esercita effettivamente un'attività lucrativa, ovvero novembre e dicembre 2026. Ha dunque diritto a una franchigia di $16\ 800/12 \times 2 = 2800$ franchi.

² 19 agosto 1983 RCC 1984 pag. 32 –

1/24 **3. Franchigia applicata ai lavoratori indipendenti**

3.1 Rilevamento delle persone aventi l'obbligo di pagare i contributi e accertamento del reddito

- 3001 1/24 Alle casse di compensazione spetta il compito d'individuare le persone esercitanti un'attività indipendente che hanno raggiunto l'età di riferimento e devono essere loro affiliate secondo le regole sull'affiliazione alle casse.
- 3002 1/24 Le casse di compensazione professionali hanno l'obbligo di annunciare alla cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio dell'interessato, secondo le regole vigenti in materia, tutte le persone esercitanti un'attività lucrativa che hanno raggiunto l'età di riferimento, siano esse nuovamente affiliate a tali casse o vengano affiliate quali nuovi membri.
- 3003 1/17 L'accertamento del reddito e del capitale proprio investito nell'azienda ha luogo secondo la procedura ordinaria di notifica fiscale (cfr. le DIN).
- 3004 1/24 Se l'autorità fiscale non riceve nessuna richiesta di notifica per una persona esercitante un'attività lucrativa che ha raggiunto l'età di riferimento, comunica di propria iniziativa il reddito di questa persona alla cassa cantonale di compensazione (con l'annotazione «tipo di comunicazione 2»; cfr. le «Direttive per le autorità fiscali sulla procedura di comunicazione elettronica del reddito alle casse di compensazione AVS», contenute nelle DIN [4^a parte: Allegati]).
- 3005 L'autorità fiscale comunica il reddito tassato senza tener conto della franchigia. La cassa di compensazione si occupa del conteggio di quest'ultima.

1/24 **3.2 Rinuncia alla franchigia**
 ([art. 6^{quater}](#) cpv. 5 e 6 OAVS)

- 3005.1 Se un lavoratore indipendente intende rinunciare alla franchigia, deve comunicarlo alla sua cassa di compensazione entro il 31 dicembre dell'anno di contribuzione in questione.
- 3005.2 Se il lavoratore indipendente non chiede alcuna modifica alla cassa di compensazione entro il 31 dicembre di quell'anno, la scelta relativa alla riscossione dei contributi sul reddito si applica automaticamente anche l'anno successivo.
- 3005.3 Esempio: il signor W è indipendente. Per l'anno di contribuzione 2024 sceglie di non applicare la franchigia e ne informa dunque la cassa di compensazione entro il 31 dicembre 2024. In seguito, se non informerà la sua cassa di compensazione di una decisione diversa entro il 31 dicembre 2025, la rinuncia alla franchigia sarà applicata automaticamente anche per il 2025.
- 3005.4 Se in seguito a un'affiliazione retroattiva vengono reclamati contributi arretrati dopo il 31 dicembre dell'anno di contribuzione, il lavoratore indipendente che intende rinunciare alla franchigia può ancora comunicarlo alla sua cassa di compensazione fino alla scadenza del termine di opposizione contro la decisione relativa ai contributi arretrati notificatagli.
- 3005.5 La scelta del lavoratore indipendente circa la riscossione dei contributi sul reddito non può essere modificata dopo il 31 dicembre dell'anno di contribuzione, nemmeno se l'autorità fiscale annuncia successivamente un reddito supplementare.

- 1/24 **3.3 Calcolo dei contributi e applicazione della franchigia**
- 1/25 **3.3.1 Regole generali**
- 3006 L'intera franchigia è considerata soltanto se l'assicurato esercita effettivamente un'attività lucrativa per tutto l'anno.
- 1/26 La realizzazione di un utile di liquidazione viene considerata come un'attività svolta per tutto l'anno.
- 3006.1 Se l'attività indipendente inizia o cessa nel corso di un anno civile, la cassa di compensazione calcola la franchigia proporzionalmente alla durata dell'attività (pro rata temporis). I mesi iniziati sono considerati come mesi interi.
- 3006.2 *Esempio: persona che non esercita un'attività lucrativa e inizia un'attività indipendente diversi mesi dopo aver raggiunto l'età di riferimento*
- La signora Y è nata il 2 marzo 1962. Per aumentare i suoi redditi, il 1° dicembre 2026 inizia un'attività indipendente. Pur avendo raggiunto l'età di riferimento il 2 settembre 2026 (generazione di transizione), ha diritto alla deduzione della franchigia soltanto per il mese in cui esercita effettivamente un'attività lucrativa, ovvero dicembre 2026. Ha dunque diritto a una franchigia di $16\ 800/12 \times 1 = 1400$ franchi.
- 3006.3 La franchigia per i beneficiari di rendite va dedotta contemporaneamente all'interesse del capitale proprio investito nell'azienda, vale a dire prima dell'aggiunta dei contributi AVS/AI/IPG secondo i N. 1170 segg. DIN.
 ex 3006.4
- 1/25
- 3006.4 È applicabile la tavola scalare dei contributi ([art. 21 cpv. 1 OAVS](#)). Il tasso di contribuzione è stabilito in funzione del reddito determinante (arrotondato ai 100 franchi inferiori; [art. 8 cpv. 1 LAVS](#)), vale a dire il reddito annuo comunicato dalle autorità fiscali, depurato dall'interesse del capitale proprio e dall'eventuale franchigia e in seguito maggiorato dei contributi AVS/AI/IPG conformemente ai N. 1170 segg.

- 3007 soppresso
1/25
- 3008 In caso di contestazione del calcolo dei contributi, la cassa di compensazione notifica all'assicurato la relativa decisione concernente i contributi.
- 3009– soppressi
3011
1/24
- 3012 Se il reddito determinante per il calcolo dei contributi (v. N. 3006.4) è più basso dell'importo limite inferiore della tavola scalare (fr. 10 100), le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che hanno raggiunto l'età di riferimento devono versare un contributo AVS/AI/IPG calcolato applicando il tasso più basso della tavola scalare (5,371 %), ma pari al massimo al contributo minimo ([art. 21 cpv. 2 OAVS](#)).
- 3013 La franchigia è applicabile solo ai beneficiari di rendite di vecchiaia che conseguono un reddito e di conseguenza hanno l'obbligo di pagare i contributi. In un esercizio gestito da coniugi o da partner registrati, solo la persona designata quale proprietario ha diritto alla deduzione della franchigia per beneficiari di rendite di vecchiaia dal reddito conseguito³.
- 1/25 **3.3.2 Caso particolare: anno in cui il lavoratore indipendente raggiunge l'età di riferimento**
- 3013.1 Nell'anno in cui un lavoratore indipendente raggiunge l'età di riferimento sono applicabili le regole particolari indicate di seguito.

³ 22 ottobre 1982 RCC 1983 pag. 311 –

- 3013.2 I contributi dell'anno in questione vanno calcolati separatamente per il periodo precedente il raggiungimento dell'età di riferimento e per quello seguente. I contributi possono essere fissati in un'unica decisione.
- 3013.3 Innanzitutto occorre applicare al reddito comunicato dalle autorità fiscali la deduzione dell'interesse del capitale proprio impegnato e le altre eventuali deduzioni (cfr. N. 4025 e N. 1115 seg. o N. 4027 e N. 1110 seg. DIN). In seguito, il reddito annuo è ripartito in misura proporzionale tra il periodo precedente e quello seguente il raggiungimento dell'età di riferimento. La franchigia calcolata pro rata temporis è dedotta unicamente da quest'ultima parte del reddito. In un secondo tempo, occorre aggiungere i contributi conformemente al N. 1170 DIN.
- 3013.4 Il *tasso da applicare per l'aggiunta dei contributi* secondo il N. 1170 DIN è quello corrispondente alla totalità del reddito netto depurato ricostituito dopo aver effettuato i due calcoli della deduzione dell'interesse del capitale proprio impegnato e della franchigia calcolata pro rata temporis.
- 3013.5 Tuttavia, se il reddito netto depurato ricostituito secondo il N. 3013.4 è più basso dell'importo limite inferiore della tavola scalare dei contributi, per l'aggiunta dei contributi occorre effettuare due calcoli distinti.
Per il periodo precedente il raggiungimento dell'età di riferimento, il contributo minimo va aggiunto pro rata. Per il periodo seguente il raggiungimento dell'età di riferimento, il tasso di contribuzione minimo si applica al reddito determinante di quel periodo.
- 3013.6 Il *tasso da applicare per il calcolo dei contributi* è quello corrispondente alla totalità del reddito determinante (per l'ottenimento di quest'ultimo, v. N. 3006.4).
- 3013.7 Tuttavia, se la totalità del reddito determinante secondo il N. 3013.6 è più bassa dell'importo limite inferiore della tavola scalare dei contributi, per determinare i contributi occorre effettuare due calcoli distinti, procedendo in modo analogo a quanto indicato al N. 3013.5.

3013.8 soppresso

ex 3007

1/26

3013.9 *Esempio*

1/26

- Età di riferimento raggiunta il: 15.11.2024
- Capitale proprio impegnato: Fr. 96 000
- Reddito 2024 secondo la comunicazione fiscale: Fr. 18 600
- Deduzione dell'interesse del capitale proprio impegnato (tasso 2024⁴ : 2 %)
fr. 96 000 x 2 %: Fr. - 1 920
- Reddito dopo la deduzione dell'interesse del capitale proprio impegnato: Fr. 16 680

a. Calcolo del reddito netto depurato, pro rata temporis1. Periodo di contribuzione 01.01.2024–30.11.2024

- Reddito netto depurato, pro rata temporis
(fr. 16 680 / 12) x 11: **Fr. 15 290**

2. Periodo di contribuzione 01.12.2024–31.12.2024

- Reddito pro rata temporis dopo la deduzione dell'interesse del capitale proprio impegnato
(fr. 16 680 / 12) x 1: Fr. 1 390
- Franchigia pro rata temporis
(fr. 16 800 / 12) x 1: Fr. - 1 400
- Reddito netto depurato, pro rata temporis: **Fr. 0**

Il saldo della franchigia di -10 franchi (1390 - 1400) non può essere riportato sul reddito corrispondente al periodo 01.01.2024–30.11.2024, poiché il lavoratore indipendente non aveva ancora raggiunto l'età di riferimento.

⁴ Tasso fittizio ai fini dell'esempio.

b. Calcolo del reddito determinante (= con l'aggiunta dei contributi conformemente al N. 1170 DIN)

- Totale dei redditi netti depurati pro rata temporis, per la determinazione del tasso per l'aggiunta dei contributi
(fr. 15 290 + fr. 0): Fr. 15 290
- Tasso per l'aggiunta dei contributi secondo le tabelle dei contributi: 5,371 %

1. Periodo di contribuzione 01.01.2024–30.11.2024

Reddito convertito al 100 %: $\frac{\text{fr. } 15\,290 \times 100}{100 - 5,371} = \text{Fr. } 16\,157,85$

2. Periodo di contribuzione 01.12.2024–31.12.2024

Reddito convertito al 100 %: $\frac{0 \times 100}{100 - 5,371} = \text{Fr. } 0$

Variante: se il reddito netto depurato corrispondente al periodo seguente il raggiungimento dell'età di riferimento, dopo la deduzione della franchigia, fosse stato di fr. 2790 invece che nullo (e quindi il reddito netto depurato corrispondente al periodo precedente il raggiungimento dell'età di riferimento fosse stato pari a fr. 46 090 e il reddito annuo totale a fr. 48 880 [fr. 46 090 + fr. 2790]), il tasso per l'aggiunta dei contributi sarebbe stato dell'8,209 %. In tal caso i redditi determinanti (inclusa l'aggiunta dei contributi; cfr. N. 1170 DIN) per il periodo precedente e per quello seguente il raggiungimento dell'età di riferimento sarebbero stati pari, rispettivamente, a fr. 50 211.90 e a fr. 3039.50.

Variante (caso particolare del N. 3013.5): se il periodo precedente e quello seguente il raggiungimento dell'età di riferimento fossero stati, rispettivamente, di cinque e sette mesi e il reddito netto depurato per questi due periodi fosse stato pari, rispettivamente, a fr. 7916,65 franchi e, dopo deduzione della franchigia, a fr. 1283,35 (e quindi un reddito netto depurato complessivo pari a fr. 9200

[fr. 7916,65 + 1283,35)], per l'aggiunta dei contributi si sarebbero dovuti effettuare due calcoli. In tal caso i redditi determinanti (inclusa l'aggiunta dei contributi per il periodo precedente e per quello seguente il raggiungimento dell'età di riferimento) sarebbero ammontati, rispettivamente, a fr. 8130,65 ($7916,65 + [5 \times 42,80] = 7916,65 + 214$) e a fr. 1356,20 ($1283,35 \times 100 / [100-5,371]$).

c. Calcolo dei contributi

- Reddito determinante per l'intero periodo di contribuzione 01.12.2024–31.12.2024:
Reddito determinante 01.01–30.11.2024: Fr. 16 157.85
Reddito determinante 01.12–31.12.2024: Fr. 0
Totale: Fr. 16 157.85
- Tasso per il calcolo dei contributi: 5,371 %

1. Periodo di contribuzione 01.01.2024–30.11.2024

- Reddito determinante arrotondato: Fr. 16 100
- Calcolo dei contributi:
 $16\ 100 \times 5,371\ %$ Fr. 864.75

2. Periodo di contribuzione 01.12.2024–31.12.2024

➔ Non è dovuto alcun contributo, poiché il reddito determinante per questo periodo è nullo.

Variante: se il reddito determinante per l'intero periodo di contribuzione fosse stato di fr. 53 251.40 (fr. 50 211.90 + fr. 3039.50), il tasso di contribuzione applicabile sarebbe stato dell'8,580 %. I contributi dovuti per il periodo precedente e quello seguente il raggiungimento dell'età di riferimento sarebbero in tal caso ammontati, rispettivamente, a fr. 4307.15 (fr. 50 200 x 8,580 %) e a fr. 257.40 (fr. 3000 x 8,580 %).

Variante (caso particolare del N. 3013.7): se il periodo precedente e quello seguente il raggiungimento dell'età di riferimento fossero stati, rispettivamente, di cinque e sette mesi e il reddito determinante per questi due periodi

fosse stato pari, rispettivamente, a fr. 8100 e, dopo deduzione della franchigia, a fr. 1540 (e quindi un reddito determinante complessivo pari a fr. 9640), si sarebbero dovuti effettuare due calcoli dei contributi. In tal caso, i contributi dovuti per il periodo precedente e quello seguente il raggiungimento dell'età di riferimento sarebbero ammontati, rispettivamente, a fr. 214 ($42,80 \times 5$) e a fr. 82,70 ($1540 \times 5,371\%$).

1/24 **4. Diritto transitorio**

- 3014 La scelta relativa all'applicazione o meno della franchigia può essere effettuata soltanto a partire dall'anno di contribuzione 2024 (in caso di versamento di un salario arretrato, v. N. 2007).
- 3015– soppressi
- 3016
- 1/01